



Città di Francavilla Fontana

(Provincia di Brindisi)

AREA TECNICA URBANISTICA

ORDINANZA

N. 216 DEL 10/07/2018

Prot. N. _____ del _____

OGGETTO: Ordinanza di demolizione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi per opere abusivamente realizzate presso l'impianto produttivo della Ditta MESSAPICA INERTI S.r.l. ubicato a Francavilla Fontana in Contrada Donna Laura, in area individuata nel NCT al Foglio 75 p.lle 7-249-786-787-790.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la nota in data 07.03.2012 con cui la Ditta Messapica Inerti S.r.l. presentava all'Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana istanza di parere, ai sensi della L.R. n. 11/2001 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, per l'ampliamento della cava di calcare sita in località Donna Laura;
- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi n. 2352 del 05.12.2017 relativa al procedimento suddetto;

Esaminati:

- la Concessione Edilizia in sanatoria n. 21 del 20. 04.1989, di cui alla pratica di condono ex L. 47/1985 n. 21, intestata alla Sig.ra ...OMISSIS..., relativa ai manufatti "Vasca di accumulo acqua, locale ricovero prodotti agricoli, locale ricovero gruppo elettrico", ubicati in area identificata al NCT al Foglio 75 p.la 7;
- il Decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva della Regione Puglia (Assessorato Industria Commercio e Artigianato) n. 1 in data 14.01.1999, di "Autorizzazione alla coltivazione di cava di calcare, ex art. 8 L.R. n. 37/85, in loc. "Donna Laura", per un'area interessata dall'intervento estrattivo pari a ha 10.80.00;

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia (Assessorato Ambiente) n. 180 del 20.12.1999, avente ad oggetto “*D.P.R. 24.05.1988 n. 203, art. 7. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da un nuovo impianto di frantumazione/comminuzione di pietra calcarea e confezionamento di conglomerati cementizi*”;
- il Permesso di Costruire n. 217 del 20.07.2006, di cui alla pratica edilizia n. 117/2005, prot. n. 15330 del 20.04.2005, intestato a MESSAPICA INERTI S.r.l., relativo a “*Realizzazione di una centrale per la produzione di calcestruzzi*” (capacità giornaliera 800 mc), ubicato in area identificata al NCT al Foglio 75 p.lla 78;
- la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) prot. n. 42358 del 21.11.2006, presentata dalla Sig.ra ...OMISSIS..., per “*sostituzione solaio di copertura dei vani destinati a ricovero prodotti agricoli e vasca di accumulo per uso irriguo, aventi superficie complessiva di circa 98,78 mq*”;
- la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) prot. n. 42360 del 21.11.2006, presentata dalla Sig.ra ...OMISSIS..., per sanatoria per “*sostituzione solaio di copertura dell’immobile destinato a locale ricovero gruppo elettrico, avente superficie complessiva di circa mq 28,16*”;
- l’Ordinanza Sindacale n. 323/R.O. del 12.11.2007 con la quale Il Sindaco del Comune di Francavilla Fontana ordinava al legale rappresentante della ditta Messapica Inerti “*1) di adottare tutti i sistemi di prevenzione dall’inquinamento da polveri derivanti dall’esercizio dell’impianto elencato dal punto n. 1 al punto n. 5 della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 180 del 20.12.1999, 2) di delimitare l’intera area di coltivazione con idonea recinzione a apposizione di cancello, così come disposto dal Decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva della Regione Puglia n. 00001-055/DIR799/00001; 3) di adottare tutti i sistemi di abbattimento ad umido dell’emissione di polveri derivanti dai processi di trasformazione in essere presso l’impianto citato*”, assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica dell’atto (notifica avvenuta in data 19.11.2007) per ottemperare a quanto suriportato;
- la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) prot. n. 43683 del 18.12.2007, presentata dalla Sig.ra ...OMISSIS..., in qualità di “*proprietaria di un fondo rustico*” sito in Contrada Donna Laura, identificato catastalmente al Foglio 75 p.lle 6-7-8-78, finalizzata alla realizzazione di recinzioni come di seguito riportato, a seguito della Ordinanza Sindacale n. 323/R.O. del 12.11.2007:

Lungo la strada vicinale Petrosa:

- recinzione costituita da una parete fondata su trave in c.a. avente altezza pari a 20 cm rispetto al piano stradale, con sovrastante ringhiera in profilati metallici, avente un’altezza di cm 180, per un’altezza totale di cm 200, posta a distanza di mt 1,00 dal bordo stradale;
- una seconda recinzione posta a distanza di mt 1,80 dalla recinzione precedente, costituita da conci di tufo fino ad un’altezza di mt 1,25 e da soprastante rete metallica avente altezza di 1,55 mt, per un’altezza complessiva della recinzione pari a mt 2,80. Sulla rete, per tutta l’estensione del manufatto era prevista l’applicazione di un telo ombreggiante-frangivento;
- barriera arborea antivento, interposta tra le due recinzioni suddette;

Al confine con gli altri lotti posti ad Est:

- muro in conci di tufo per un’altezza di cm 100;

Lungo i lati posti a Nord, Ovest e Sud:

- nessun intervento era previsto.

I lavori di cui alla presente D.I.A. non risultano essere stati realizzati né conclusi come si deduce anche dal fatto che non è stata mai depositata la Comunicazione di Fine Lavori.

- la relazione di servizio del Comando di P.M. di Francavilla Fontana prot. n. 650 E 6-10-0 in data 21.01.20018, acquisita al prot. gen. n. 3877 in data 04.02.2008, con la quale il Comandante di P.M. comunicava l'inottemperanza della Ditta Messapica Inerti S.r.l. alla Ordinanza Sindacale n. 323/R.O. del 12.11.2007, debitamente accertata dal Comando in data 15.01.2008 presso la sede della Ditta in Contrada Donna Laura;
- la Diffida n. 1/2015, prot. n. 4557 del 31.3.2015 (ns prot. n. 11249 del 08.04.2015), della Regione Puglia, contenente alcune prescrizioni anche con riguardo alla recinzione dell'area di coltivazione della cava;
- la Comunicazione della Messapica Inerti in data 08.06.2015, prot. n. 18641 del 09.06.2015, e la comunicazione della Regione Puglia AOO_089 n. 9205 del 02.07.2015, ns prot. n. 21893 del 07.07.2015, dalle quali si evince l'avvenuta ottemperanza da parte della Ditta solo ad alcune prescrizioni della diffida regionale n. 1/2015 (es. perimetrazione metallica di sicurezza intorno all'area di coltivazione della cava) e, invece, la mancata ottemperanza ad altre;
- la documentazione fotografica dello stato dei luoghi presentata dalla ditta in allegato alla nota prot. n. 26376 del 29.06.2017, ad integrazione della pratica di VIA per ampliamento;
- il progetto e tutta la documentazione allegata all'istanza di VIA per l'ampliamento della cava di calcare da ultimo esaminata da questo Comune;
- il rilievo ortofotogrammetrico aggiornato dell'area di intervento, consultabile sul sito della Regione Puglia;

Dato atto che:

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia (Assessorato Ambiente) n. 180 del 20.12.1999, avente ad oggetto *"D.P.R. 24.05.1988 n. 203, art. 7. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da un nuovo impianto di frantumazione/comminuzione di pietra calcarea e confezionamento di conglomerati cementizi"*, non risulta più valida giusta quanto certificato dalla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota AOO_089/prot. n. 8782 del 15.09.2017, acquisita al protocollo comunale n. 35571 in data 19.09.2017, in risposta alla richiesta di questo Comune prot. n. 34771 in data 11.09.2017, che riportava: *"A tal proposito richiamando la DGR n. 100 del 15 febbraio 2007 "Calendario per la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152-Disposizioni" si comunica che agli atti di Ufficio non risulta alcuna richiesta di rinnovo dell'autorizzazione e, pertanto, ai sensi della citata DGR, la stessa (ossia l'autorizzazione di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 180 del 20.12.1999 – n.d.r.) **risulta decaduta**"*;
- in riferimento all'attività produttiva in loc. Donna Laura, la Ditta Messapica Inerti è risultata priva di autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e degli adempimenti ai sensi della L.R. n. 33/2016;
- la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) prot. n. 43683 del 18.12.2007 sopracitata, presentata dalla Sig.ra ...OMISSIS..., finalizzata alla realizzazione di recinzioni a seguito della Ordinanza Sindacale n. 323/R.O. del 12.11.2007, risulta priva di Comunicazione di Fine Lavori e inattuata, come anche confermato dalla stessa Ditta nelle recente nota prot. n. 14439 del 18.04.2018 (*Relazione Tecnica* in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento per ordinanza di demolizione prot. n. 12862 del 09.04.2018);

Richiamato che presso l'impianto produttivo di Messapica Inerti S.r.l. in loc. Donna Laura questo Comune ha rilevato la presenza delle seguenti opere realizzate in violazione delle norme edilizio-urbanistico-ambientali:

1. n. 1 impianto di frantumazione e vagliatura inerti, comprendente varie attrezzature e manufatti

edilizi, privo di qualsiasi titolo abilitativo;

2. barriere arboree frangivento e recinzioni murarie difformi per dimensioni e quantità da quanto riportato nella D.I.A. prot. n. 43683 del 18.12.2007, nella Ordinanza Sindacale n. 323/R.O. del 12.11.2017, nella Diffida della Regione Puglia n. 1/2015, prot. n. 4557 del 31.3.2015 (ns prot. n. 11249 del 08.04.2015), nella "Autorizzazione alla coltivazione di cava di calcare, ex art. 8 L.R. n. 37/85" rilasciata dalla Regione Puglia con Decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva n. 1 in data 14.01.1999. Infatti, tali barriere arboree e tali recinzioni non si sviluppano lungo tutto il perimetro della cava ed hanno altezza e capacità schermante nettamente inferiori ai valori prescritti;
3. numerosi nastri trasportatori scoperti, diversamente da quanto:
 - a. prescritto in riferimento a tutti i nastri trasportatori, senza esclusioni, dalla Regione Puglia con Diffida n. 1/2015, prot. n. 4557 del 31.3.2015 (ns prot. n. 11249 del 08.04.2015);
 - b. accettato integralmente dalla Ditta, giusta nota della stessa in data 08.06.2015, acquisita prot. comunale n. 18641 del 09.06.2015, punto 7;
4. n. 1 impianto di betonaggio difforme dal progetto assentito con Permesso di Costruire n. 217 del 20.07.2006 di cui alla pratica edilizia n. 117/2005, in quanto risultano presenti alcuni manufatti e impianti privi di titoli edilizi ed altri difformi dal citato titolo edilizio già rilasciato.

Vista la nota prot. n. 12862 in data 09.04.2018, con la quale il Comune di Francavilla Fontana comunicava alla Ditta Messapica Inerti S.r.l. l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii., per emissione di Ordinanza di demolizione dei manufatti sopraindicati;

Considerato che con nota pervenuta al prot. n. 14439 in data 18.04.2018 la Ditta Messapica Inerti S.r.l. inviava una "Relazione Tecnica" a firma di un suo Tecnico incaricato, Ing. Luigi Formosi, in risposta alla citata comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 12862 in data 09.04.2018;

Ritenuto che la predetta relazione prot. n. 14439 del 18.04.2018, lungi dal confutare, invece, conferma, sottolinea e avvalorava quanto contestato da questa Amministrazione alla Ditta, in quanto:

- In riferimento alla prima violazione contestata -ossia, impianto di frantumazione e vagliatura inerti, comprendente varie attrezzature e manufatti edilizi, privo di qualsiasi titolo abilitativo- la ditta sostiene che tale impianto esiste ed opera in forza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia (Assessorato Ambiente) con Determinazione n. 180 del 20.12.1999 e in forza di quanto riportato nella "Circolare in merito alle pertinenze di cava" della Regione Puglia-Servizio Attività Estrattive prot. n. AOO 154/24-2-11 n. 1081 (allegato 10 alla "Relazione Tecnica" della Ditta prot. n. 14439 del 18.04.2018).

Tuttavia, all'esito degli accertamenti d'ufficio eseguiti da questo Ente è risultato che la suddetta autorizzazione alle emissioni in atmosfera è decaduta e, nel frattempo, non è stata sostituita da nessun altro titolo abilitativo in corso di validità.

Infatti, in risposta a specifica richiesta di questo Ente prot. n. 34771 in data 11.09.2017, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota AOO_089/prot. n. 8782 del 15.09.2017, acquisita al protocollo comunale n. 35571 in data 19.09.2017, ha comunicato: "A tal proposito richiamando la DGR n. 100 del 15 febbraio 2007 "Calendario per la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152-Disposizioni" si comunica che agli atti di Ufficio non risulta alcuna richiesta di rinnovo dell'autorizzazione e, pertanto, ai sensi della citata DGR, la stessa (ossia l'autorizzazione di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 180

del 20.12.1999 – n.d.r.) risulta decaduta”.

Inoltre, dal provvedimento regionale n. 180/1999 sopracitato e da tutta la documentazione in atti, compresa quella trasmessa dalla ditta con la nota prot. n. 14439 del 18.04.2018, risulta che non è stato mai stato acquisito il parere preventivo o il parere a sanatoria sull'impianto di frantumazione e vagliatura inerti e sull'impianto di betonaggio da parte del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, in aperta violazione di quanto riportato nella *“Circolare in merito alle pertinenze di cava”* della Regione Puglia-Servizio Attività Estrattive prot. n. AOO 154/24-2-11 n. 1081, trasmessa dalla stessa Ditta a queso Ente (allegato 10 alla *“Relazione Tecnica”* della Ditta prot. n. 14439 del 18.04.2018).

Pertanto, l'impianto di frantumazione e vagliatura inerti, comprendente varie attrezzature e manufatti edilizi, esiste ed opera in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo valido.

– In riferimento alla seconda violazione contestata -ossia, barriere arboree frangivento e recinzioni murarie difformi e insufficienti- la Ditta conferma apertamente:

- di non aver ottemperato per tempo alle “prescrizioni e obblighi dell’esercente”, impartite dalla Regione Puglia –Settore Industria Estrattiva nel provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare n. 1 del 14.01.1999, punto 3), per non aver realizzato *“entro tre mesi dalla data di notifica del presente decreto, le opere di recinzione della cava, con rete metallica e paletti in ferro aventi altezza non inferiore a mt 2,00 fuori terra”*, in quanto la stessa Ditta ammette di aver realizzato tale recinzione di sicurezza intorno al perimetro dell’area di coltivazione della cava solo dopo essere stata diffidata dalla Regione Puglia con l’atto di diffida n. 1/2015, prot. AOO_089 n. 4557 del 31.03.2015, ns prot. n. 11249 del 08.04.2015;
- di non aver realizzato le barriere arboree frangivento e le recinzioni murarie riportate nella D.I.A. prot. n. 43683 del 18.12.2007, nella Ordinanza Sindacale n. 323/R.O. del 12.11.2017, nella *“Autorizzazione alla coltivazione di cava di calcare, ex art. 8 L.R. n. 37/85”* rilasciata dalla Regione Puglia con Decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva n. 1 in data 14.01.1999, nella *“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da un nuovo impianto di frantumazione/comminuzione di pietra calcarea e confezionamento di conglomerati cementizi”* (ormai decaduta) rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia (Assessorato Ambiente) con Determinazione n. 180 del 20.12.1999;
- di aver realizzato manufatti edilizi e impianti in assenza dei dovuti titoli autorizzativi edilizio-urbanistico- paesaggistico-ambientali, consistenti in:
 - una *“collinetta in terra vegetale, lungo il lato sud, avente altezza compresa tra i 3 e i 4 ml su cui vi è una vegetazione ecc...”* (pag. 11 della nota prot. n. 14439 del 18.04.2018);
 - sul lato ovest, entrando nella cava sulla sinistra, un muro in conci di tufo per 1 mt sovrastata da rete metallica e paletti per ulteriori mt 1 a confine con altra ditta (pag. 12 della nota prot. n. 14439 del 18.04.2018);
 - *“specchiature murarie in conci di tufo aventi un’altezza di circa mt. 2,00”* al confine con altra ditta (pag. 13 della nota prot. n. 14439 del 18.04.2018);

A tal proposito non rileva quanto dichiarato dalla Ditta a propria discolpa nella *“Relazione Tecnica”* prot. n. 14439 del 18.04.2018 circa il presunto carattere migliorativo delle opere realizzate senza titolo (*“la società ha però realizzato manufatti meno impattanti sotto il profilo urbanistico-edilizio, paesaggistico e ambientale, perfino più efficienti per la funzionalità di protezione dell’ambiente circostante dalle emissioni dell’attività di cava. ... omissis ... pertanto, Codesta Amministrazione Comunale non si avvede che le presunte*

difformità, rispetto alla DIA presentata dalla Società, costituiscono un minus sotto il profilo urbanistico-edilizio rispetto a quanto rappresentato e autorizzato, sicuramente meno impattante e più compatibile con l'area di intervento").

Infatti, gli apprezzamenti personali del Tecnico di parte contenuti nella "Relazione Tecnica" prot. n. 14439 del 18.04.2018 circa la qualità delle opere e degli impianti realizzati senza titolo, non possono superare nè sostituire le autorizzazioni/nulla osta/pareri/cc. Dovuti da parte delle Amministrazioni preposte competenti in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, che, invece, non sono state affatto inerpellate.

- In riferimento alla terza violazione contestata -ossia, presenza di numerosi nastri trasportatori scoperti- la ditta ammette la circostanza contestata (cfr. pag. 15 della "Relazione Tecnica" prot. n. 14439 del 18.04.2018), adducendo come giustificazione il fatto che i nastri scoperti sarebbero solo quelli che trasportano materiale di grossa pezzatura. Tuttavia, tale giustificazione e tale situazione non sono ammissibili in quanto contrastanti apertamente con le prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con la Diffida n. 1/2015, prot. n. 4557 del 31.3.2015 (ns prot. n. 11249 del 08.04.2015), in riferimento a tutti i nastri trasportatori, senza esclusioni. Si rammenta che tale prescrizione era stata accettata integralmente e senza obiezioni dalla Ditta, giusta nota della stessa in data 08.06.2015, acquisita prot. comunale n. 18641 del 09.06.2015, punto 7.

Sui nastri trasportatori, d'altro canto, manca qualsiasi altra prescrizione da parte di altre Amministrazioni in quanto gli stessi, unitamente all'impianto di frantumazione e vagliatura inerti di cui fanno parte, sono privi di autorizzazione.

In conseguenza di tanto, anche che le prescrizioni relative ai nastri trasportatori fornite dalla Regione Puglia-Servizio Attività Estrattive con la diffida n. 1/2015, appaiono superflue.

- In riferimento alla quarta violazione contestata -ossia, impianto di betonaggio difforme dal progetto assentito con Permesso di Costruire n. 217 del 20.07.2006 di cui alla pratica edilizia n. 117/2005, in quanto risultano presenti alcuni manufatti e impianti privi di titoli edilizi ed altri totalmente difformi dal citato titolo edilizio già rilasciato- la Ditta ammette apertamente di aver realizzato opere totalmente difformi dal Permesso di Costruire n. 217/2006.

Come per il punto precedente, anche in questo caso non rileva quanto dichiarato dalla Ditta a propria discolpa nella "Relazione Tecnica" prot. n. 14439 del 18.04.2018 circa il presunto carattere migliorativo delle opere e degli impianti realizzati senza titolo in quanto la Ditta Messapica Inerti S.r.l. aveva l'obbligo di acquisire in merito a tali opere e impianti tutte le preventive autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc., da parte della autorità competenti in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica.

Dato atto, inoltre, che le attività produttive esistenti in loc. Donna Laura gestite dalla Società Messapica Inerti S.r.l., risultano prive delle autorizzazioni ambientali previste ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., parte II, III, IV, V, e, in conseguenza, risultano non regolari anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;

Dato atto che Messapica Inerti S.r.l. non ha dato corso alla procedura di cui alla L.R. n. 33/2016;

Visti:

- il D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- La L.R. n. 33/2016;
- Il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- il vigente P.d.F.;
- il vigente R.E.C.;
- la L.n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

– il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

nella necessità di provvedere in merito, con la presente

ORDINA

- Alla Sig.ra **...OMISSIS...**, nata a Pisa il ...OMISSIS... e residente a Ostuni alla Contrada Rosamarina s.n., C.F. ...OMISSIS..., in qualità di proprietaria degli immobili siti a Francavilla Fontana in Contrada Donna Laura, identificati al NCT al Foglio 75 p.lle 7-249-786-787-790 e al NCEU al Foglio 75 p.la 302, in cui si svolgono le attività della Ditta Messapica Inerti S.r.l. nonché in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Messapica Inerti S.r.l.;
- Alla Ditta **MESSAPICA INERTI S.r.l.** con sede legale in C.da Beneficio c.p. 326 a Ceglie Messapica (BR), P. IVA 01777610740, esercente in loc. Donna Laura, sulle aree sopraelencate, le attività produttive consistenti nella coltivazione di una cava di calcare, frantumazione e vagliatura inerti, produzione di calcestruzzo:
 - A.** di DEMOLIRE, a propria cura e spese, **entro il termine perentorio di 90 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative, i manufatti e gli impianti di seguito indicati, abusivamente realizzati presso l'impianto produttivo della stessa MESSAPICA INERTI S.r.l. sito a Francavilla Fontana in Contrada Donna Laura, in area individuata catastalmente al NCT al Foglio 75 p.lle 7-249-786-787-790 e al NCEU al Foglio 75 p.la 302, e di conformare lo stato dei luoghi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi e alle norme ambientali vigenti:
 - a. n. 1 impianto di frantumazione e vagliatura inerti, comprendente varie attrezzature e manufatti edilizi, tra cui i nastri trasportatori, in quanto privo di qualsiasi titolo abilitativo;
 - b. barriere frangivento e recinzioni difformi realizzate senza titolo quali:
 - a. collinetta in terra vegetale, lungo il lato sud, avente altezza compresa tra i 3 e i 4 mt
 - b. sul lato ovest, entrando nella cava sulla sinistra, muro in conci di tufo per 1 mt sovrastata da rete metallica e paletti per ulteriori mt 1 a confine con altra ditta;
 - c. *"specchiature murarie in conci di tufo aventi un'altezza di circa mt. 2,00"* al confine con altra ditta;
 - c. n. 1 impianto di betonaggio realizzato in totale difformità dal progetto assentito con Permesso di Costruire n. 217 del 20.07.2006 di cui alla pratica edilizia n. 117/2005.
 - B.** di SOSPENDERE immediatamente, in località Donna Laura, l'attività di frantumazione e vagliatura inerti, l'attività di betonaggio nonché le attività di coltivazione della cava di calcare sia in conseguenza del mancato adempimento della Ditta alla L.R. n. 33/2016, al D.Lgs. n. 152/2006 (mancanza di autorizzazioni ambientali), alla Ordinanza Sindacale n. 323/R.O. del 12.11.2017, sia a causa delle interferenze, anche fisiche e logistiche, di quest'ultima attività (coltivazione cava di calcare) con le prime due (frantumazione e vagliatura inerti e betonaggio), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza della presente Ordinanza saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 4 bis dell'art.31.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Lecce, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

E' ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I Vigili urbani e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

DISPONE

che la presente venga notificata:

- alla Sig.ra ...OMISSIS..., nata a Pisa il ...OMISSIS... e residente a Ostuni alla Contrada Rosamarina s.n., C.F. ...OMISSIS..., presso la Ditta Messapica Inerti S.r.l., pec: messapica.inerti@pec.it;
- alla Ditta Messapica Inerti S.r.l., pec: messapica.inerti@pec.it
- al Tecnico incaricato dalla Ditta, Ing. Luigi Formosi, pec: formosi.luigi@ingpec.eu

e, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza, a:

- Comando di Polizia Municipale di Francavilla Fontana, sede
- Stazione Comando Carabinieri – Francavilla Fontana, pec: tbr25601@pec.carabinieri.it
- Procura Della Repubblica di Brindisi, pec: prot.procura.brindisi@giustiziacert.it
- Presidente della Regione Puglia, pec: segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it
- REGIONE PUGLIA — Servizio Attività Estrattive, pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali, pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
 - PROVINCIA DI BRINDISI – Servizio Ambiente, Territorio, Sviluppo Sostenibile, Ecologia, pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it
- ASL BR/1, Distretto Francavilla Fontana, pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
 - ASL BR/1 - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL), pec: sisp@asl.brindisi.it
 - ARPA PUGLIA DAP Brindisi, pec: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
 - Autorità di Bacino della Puglia, pec: segreteria@pec.adb.puglia.it
 - Responsabile delle pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana, sede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Morleo Rosabianca

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2280

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Francavilla Fontana, 10/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio Bianchi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Francavilla Fontana, 10/07/2018
